

# CENTRO DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALE

## “INNOVAZIONE & SALUTE”

### Regolamento

#### Articolo 1 - Costituzione e Sede

1. Il Centro di Ricerca Interdipartimentale “Innovazione & Salute”, d’ora in poi denominato Centro, è istituito e attivato con decreto rettorale su proposta dei Dipartimenti di Scienze della Formazione, Economia aziendale, Scienze e Ingegneria industriale, elettronica e meccanica, che assumono la qualifica di Dipartimenti aderenti al Centro, e previa approvazione degli organi di governo dell’Ateneo, nel rispetto delle norme statutarie (art. 33) e del Regolamento Generale di Ateneo (art. 20).
2. Il Centro ha sede presso il Dipartimento dell’Università degli Studi Roma Tre cui appartiene il proprio Direttore; tale Dipartimento costituisce la sede amministrativa del Centro.
3. Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, il Centro si configura come un centro secondario di gestione, con autonomia regolamentare, organizzativa e gestionale; non è dotato di autonomia amministrativa e contrattuale.
4. Ulteriori Dipartimenti, con delibera del proprio Consiglio, possono chiedere di aderire al Centro, successivamente all’attivazione, dandone comunicazione al Direttore del Centro.
5. Le richieste di cui al comma 4 vengono sottoposte al Consiglio del Centro, che si esprime in proposito e trasmette il proprio parere agli organi centrali.
6. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del parere del Consiglio del Centro e del Senato Accademico sulle richieste di cui al comma 4, delibera in merito all’adesione al Centro degli ulteriori Dipartimenti.

#### Articolo 2 - Scopi e Attività

1. Lo scopo del Centro consiste nel promuovere la ricerca e realizzare studi e progetti scientifico-culturali nei settori della sanità, del farmaco, delle tecnologie e dei dispositivi medici, con

l'approccio inter e multi-disciplinare necessario per rispondere adeguatamente alle più evolute esigenze della ricerca scientifica in tali settori.

2. Per lo svolgimento di tali attività il Centro si avvale di competenze altamente specialistiche nell'ambito delle scienze giuridiche, economico-aziendali, ingegneristiche, chimiche, farmacologiche, psico-sociali, biologiche, etiche e pedagogiche.
3. Le aree di interesse del Centro ricomprendono, in particolare e fra l'altro:
  - a) la regolazione e gestione delle tecnologie biomediche, dei dispositivi medici, degli strumenti di intelligenza artificiale, dei relativi processi produttivi, manutentivi e delle opportune modalità di impiego in campo sanitario e altri ambiti di pertinenza biomedica;
  - b) la ricerca in tema di educazione alla salute e di servizi ad alto valore aggiunto per la tutela della salute, la sicurezza e il benessere anche psicologico in tutti i contesti di vita sociale e professionale;
  - c) le metodologie di studio dei processi biopsicosociali correlati alla salute individuale e collettiva e dei connessi profili educativi;
  - d) lo studio delle tecnologie abilitanti integrate di tipo digitale, sensoristico, della comunicazione, dell'Internet of Things, meccatronico e robotico per il sistema sanitario e socio-sanitario;
  - e) l'analisi tecnica e la regolazione giuridico-economica del comparto farmaceutico, dei relativi sistemi di concorrenza e di accesso dei pazienti al mercato dei farmaci, della spesa farmaceutica, della rete territoriale di distribuzione del farmaco, dell'innovazione, della trasparenza, dell'uso e della protezione dei dati personali, della disciplina della professione farmaceutica in ambito territoriale, ospedaliero e industriale;
  - f) il supporto e la consulenza sull'acquisizione, gestione e manutenzione delle tecnologie biomediche e le funzioni di Health Technology Assessment - HTA;
  - g) le analisi di mercato e di definizione del quadro normativo concernente prodotti medicinali, dispositivi medici, cosmetici, integratori alimentari, biocidi e presidi medico-chirurgici, tecnologie sanitarie in genere;
  - h) la definizione e lo sviluppo di modelli predittivi multilivello e altri strumenti a supporto della pianificazione strategica e della programmazione sanitaria e farmaceutica;

- i) la raccolta, correlazione e integrazione di Big Data in ambito sanitario, socio-sanitario, economico e farmaceutico, utili a supportare la formulazione di politiche efficaci e sostenibili;
  - j) il supporto tecnico giuridico su tecnologie biomediche e, comunque, attinenti alla Sanità;
  - k) lo studio delle attività relative al governo clinico, con riguardo ai modelli gestionali e organizzativi del sistema sanitario, dei servizi socio-sanitari, dell'ordinamento del farmaco e dei dispositivi medici, della regolazione delle nuove tecnologie.
4. Per il raggiungimento dei predetti obiettivi il Centro potrà, anche in collaborazione o per conto di altri soggetti, sviluppare e coordinare programmi di ricerca; svolgere attività di supporto a enti e istituzioni pubbliche e private, finalizzato alla predisposizione di disegni di legge, riforme normative e *report* sulle tematiche di rispettivo interesse; promuovere conferenze, eventi culturali e di presentazione dei risultati delle attività svolte, seminari di studio, convegni e *workshop*, anche a vocazione internazionale; costituire osservatori, banche dati e servizi bibliografici e di documentazione da rendere disponibili su rete informatica; costituire una rete informativa tra tutti gli studiosi; realizzare pubblicazioni specializzate, anche per diffondere i risultati delle ricerche; favorire la formazione di giovani studiosi, anche attraverso il sostegno a corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione, di *stages*, nonché attraverso l'istituzione e l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca; partecipare a bandi, inviti e gare indette da committenti pubblici e privati, anche nell'ambito di piani e programmi e progetti di rilevanza nazionale ed internazionale, quali, ad esempio, il c.d. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); favorire rapporti e promuovere collaborazioni – nel quadro delle proprie finalità – con istituzioni universitarie e non, soggetti culturali e scientifici nazionali, comunitari ed internazionali, sia pubblici che privati.

### Articolo 3 - Personale afferente e aderente

1. All'attivazione del Centro, vi afferiscono in qualità di membri ordinari i docenti che ne hanno sottoscritto la proposta di istituzione e attivazione.
2. Ulteriori professori e ricercatori dei Dipartimenti aderenti possono presentare domanda di afferenza al Centro, in qualità di membri ordinari, al Direttore del Centro, dopo averne dato formale notizia al Dipartimento di appartenenza.

3. Le domande di afferenza sono approvate dal Consiglio e divengono esecutive con decreto del Direttore qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.
4. Il Consiglio può deliberare l'adesione al Centro, in qualità di membri aderenti e non ordinari:
  - a) di docenti appartenenti ad altri Dipartimenti dell'Ateneo rispetto a quelli di cui al comma 2, la cui domanda di adesione sia stata presentata per iscritto al Direttore;
  - b) di studiosi, italiani e stranieri, nonché di personalità di elevata e riconosciuta qualificazione professionale e/o istituzionale, tramite cooptazione per chiara fama o previa presentazione di domanda per iscritto al Direttore.
  - c) di titolari di assegni di ricerca o di borse di studio, oppure di studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca, che ne abbiano presentato richiesta per iscritto al Direttore e la cui adesione scade al termine della durata dell'assegno di ricerca o della borsa di studio o del corso di dottorato.

#### Articolo 4 - Organi

1. Sono organi del Centro:
  - Il Consiglio
  - il Direttore
  - il Presidente onorario.

#### Articolo 5 - Consiglio

1. Il Consiglio è composto dai membri ordinari afferenti al Centro, di cui all'art. 3, commi 1 e 2.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Direttore; per le modalità di svolgimento delle riunioni si applica l'art. 44 dello Statuto di Ateneo.
3. Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, il personale aderente al Centro, di cui all'art. 3, comma 3.
4. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento sede amministrativa del Centro partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
5. Il Consiglio determina le linee di attività del Centro, approvando la programmazione delle attività annuali, e in particolare:

- a) approva e verifica il piano di utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle attività del Centro;
- b) approva la relazione annuale sulle attività svolte, di cui all'art. 20, comma 5, del Regolamento generale di Ateneo, da trasmettere ai Dipartimenti aderenti e al Senato Accademico;
- c) approva le proposte di stipula dei contratti, convenzioni e accordi di collaborazione scientifica, relativi alle attività del Centro, proponendone la stipula al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro.

#### Articolo 6 - Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio a maggioranza degli aventi diritto al voto e nominato con decreto del Rettore.
2. Per la prima elezione del Direttore, il Consiglio è convocato dal Decano dei propri componenti a riunirsi entro 30 giorni dalla data di attivazione del Centro.
3. Per le elezioni relative ai mandati successivi, il Decano convoca il Consiglio a riunirsi tra sessanta e quindici giorni prima del termine del mandato del Direttore in carica.
4. Nei casi di termine anticipato del mandato del Direttore, il Decano convoca il Consiglio a riunirsi entro 30 giorni dalla cessazione del mandato.
5. Il mandato del Direttore ha durata di tre anni accademici ed è rinnovabile per non più di una volta consecutivamente. In caso di durata del mandato inferiore a tre anni si applicano le norme di cui all'art. 41, comma 8, dello statuto di Ateneo.
6. Il Direttore:
  - a) presiede il Consiglio, cui presenta le proposte di deliberazione e ne cura l'esecuzione;
  - b) promuove lo svolgimento delle attività del Centro, vigilando sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo;
  - c) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
7. Il Direttore può designare tra i componenti del Consiglio il proprio Vice, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o su apposita delega.

#### Articolo 7 - Presidente onorario

1. Il Consiglio può designare il Presidente onorario tra gli aderenti al centro, di cui all'art. 3, comma 3, lettera b).

2. Il Presidente onorario è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere designato per non più di due volte consecutive. In caso di durata del mandato inferiore a tre anni accademici, ai fini del rinnovo del mandato si applicano le norme di cui all'art. 41, comma 8, dello statuto di Ateneo.
3. Il Presidente:
  - a) collabora con il Direttore nella predisposizione della programmazione annuale delle attività del Centro;
  - b) partecipa, su invito del Direttore e con funzione propositiva e consultiva, alle riunioni del Consiglio;
  - c) promuove, di intesa con il Direttore, l'instaurazione di rapporti di collaborazione scientifica;
  - d) può esercitare, su delega del Direttore, la rappresentanza del Centro nei convegni e in altre analoghe iniziative scientifiche.
4. Al Presidente onorario non sono attribuiti poteri di rappresentanza ufficiale del Centro, né deleghe operative.

#### Articolo 8 - Risorse

1. Per lo svolgimento delle attività il Centro si avvale di un contributo di funzionamento annuale da parte di ciascuno dei Dipartimenti aderenti, nonché di risorse, in relazione alle finalità da esso perseguite, costituite da:
  - a) ulteriori finanziamenti provenienti dai Dipartimenti aderenti, sulla base del programma annuale delle attività scientifiche e per la realizzazione di specifici progetti di ricerca;
  - b) eventuali fondi per attività di ricerca assegnati a docenti afferenti al Centro;
  - c) fondi erogati dal MIUR, dal CNR o da altre istituzioni;
  - d) risorse provenienti da convenzioni e contratti o accordi con soggetti pubblici e privati, anche per la realizzazione di attività conto terzi;
  - e) corrispettivi per la cessione di prodotti di studio e ricerca e per la progettazione ed esecuzione di attività scientifiche, formative o di promozione culturale ed organizzazione di eventi;
  - f) contributi e atti di liberalità di enti, associazioni e soggetti pubblici e privati.

#### Articolo 9 - Gestione

1. Le attività amministrative e contabili sono assicurate dal Dipartimento sede amministrativa del Centro, conformemente al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il Direttore del Dipartimento sede amministrativa stipula le convenzioni e i contratti o accordi relativi alle attività del Centro, proposti con delibera del Consiglio del Centro e approvati con delibera del Consiglio del Dipartimento.
3. Al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Centro sono attribuite le funzioni, le relative responsabilità e i poteri, anche di spesa, connessi all'applicazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

#### Articolo 10 - Albo dei consulenti

1. Presso il Centro è istituito l'albo dei consulenti, cui accedono persone fisiche e giuridiche dotate di elevata qualificazione scientifica e professionale, disponibili a contribuire alla realizzazione dei fini istituzionali del Centro nelle aree di rispettiva competenza. Il Consiglio valuta le domande di iscrizione all'albo, aggiornato a cadenza annuale, corredate di un curriculum attestante l'esperienza e i titoli maturati, e presentate secondo le forme e modalità indicate in apposito avviso pubblicato sul portale web del Centro stesso.

#### Articolo 11 - Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte con delibera del Consiglio del Centro a maggioranza dei voti degli aventi diritto e sono sottoposte all'approvazione degli organi centrali dell'Ateneo, a seguito della quale sono emanate con decreto del Rettore.

#### Articolo 12 - Durata, recesso e disattivazione

1. La durata del Centro è stabilita in tre anni accademici.
2. A seguito della trasmissione della terza relazione annuale sulle attività svolte, di cui all'art. 5, comma 5, lettera b), il Consiglio di Amministrazione, sulla base della valutazione delle attività svolte dal Centro effettuata dal Nucleo di Valutazione e acquisito il parere del

Senato Accademico, delibera in merito al proseguimento dell'attività del Centro, se vi sia una richiesta in tal senso dei Dipartimenti aderenti, o alla sua eventuale disattivazione.

3. Un Dipartimento aderente può recedere dal Centro, con propria delibera consiliare, di cui viene data comunicazione al Direttore del Centro e agli organi centrali dell'Ateneo.
4. Il Dipartimento recedente è tenuto a concludere, per il tramite del proprio personale afferente al Centro, le eventuali attività in corso al momento del recesso.
5. Il Consiglio del Centro può deliberare in merito alla disattivazione della struttura, dandone comunicazione ai Dipartimenti aderenti e agli organi centrali dell'Ateneo.
6. Nella delibera di cui al comma 5 il Consiglio del Centro stabilisce la ripartizione tra i Dipartimenti aderenti delle eventuali risorse finanziarie assegnate al Centro.
7. Il Centro è formalmente disattivato con decreto del Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.